



*Dott. Claudio Iovieno*

**NOTAIO**

**Repertorio N. 2.588**

**Raccolta N. 1.621**

**MODIFICA DELLO STATUTO  
DELLA "FONDAZIONE SICUREZZA E LIBERTÀ"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette maggio duemilaventidue in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 99, alle ore undici e minuti dieci.

(17 maggio 2022)

Innanzi a me Dr. Claudio IOVIENO, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- ROMANO Felice, nato a Minturno (LT) il 26 marzo 1963, domiciliato per la carica ove appresso, Presidente del Consiglio di Indirizzo della "FONDAZIONE SICUREZZA E LIBERTÀ", con sede a Roma, Via Vicenza n. 26, codice fiscale 97864930587, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma in data 9 maggio 2016 al n. 1150/2016 (di seguito, la "Fondazione").

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è riunito in questo luogo, giorno e ora, in unica convocazione, il Consiglio di Indirizzo della predetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Approvazione del bilancio straordinario al 31 marzo 2022; delibere inerenti e conseguenti;

2) Proposta di adeguamento dello Statuto al Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) ed iscrizione al R.U.N.T.S.; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi del vigente Statuto assume la presidenza il comparente ROMANO Felice, il quale

**constata e dichiara:**

- che l'odierno Consiglio di Indirizzo è stato convocato in questo giorno e ora nei termini e con le modalità previste dallo Statuto;

- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo in persona del Presidente ROMANO Felice e dei Consiglieri PISANIELLO Alessandro, CARBONE Innocente e ALESSI Michele;

- che è presente l'unico componente dell'organo di controllo Dott. CECI Giancarlo, nato a Roma il 20 gennaio 1971, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 143128 (D.M. 17 aprile 2007 - G.U. 24 del 27 aprile 2007);

- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ritenendosi tutti sufficientemente informati;

- che l'art. 8 dello Statuto vigente prevede che al Consiglio di Indirizzo spetti di deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto;

- che è stata accertata da parte del Presidente l'identità e

**REGISTRATO A  
ROMA 2**

**il 17 maggio 2022  
al n. 16891 serie 1T**

la legittimazione degli intervenuti.

Tanto constatato, il Presidente dichiara l'adunanza regolarmente costituita e atta a deliberare sul sopra esteso ordine del giorno.

In ordine al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra al Consiglio di Indirizzo il bilancio straordinario aggiornato al 31 marzo 2022, predisposto dalla Giunta Esecutiva e certificato dalla Relazione del Revisore Legale Dott. Giancarlo Ceci; da tale bilancio, che in unico inserto con la relazione del Revisore Legale si allega al presente atto sub "A", emerge che la Fondazione ha un patrimonio netto di Euro 71.181 (settantunomilacentottantuno).

In ordine al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone al Consiglio di Indirizzo che a seguito sia dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore" sia dell'operatività del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (R.U.N.T.S.) si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", di adeguare lo Statuto alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti il testo di Statuto aggiornato, che si allega al presente atto sub "B" precisando che:

- all'art. 1 è indicata la nuova denominazione della Fondazione che è la seguente: **"FONDAZIONE SICUREZZA E LIBERTÀ E.T.S."**;

- all'art. 2 è specificato che:

- A) la Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- B) lo scopo della Fondazione è quello di:

- . raggruppare in un'unica entità rappresentativa i soggetti che si occupano di sicurezza sociale;

- . divulgare la cultura e la formazione alla legalità sul modello civile previsto dalla Legge 121/81 con la quale è stato riformato il sistema della sicurezza dell'Italia basandolo sul coordinamento delle varie Forze di polizia sotto la direzione dell'Autorità di P.S. civile, centrale e locale, attraverso attività didattiche, di informazione e formazione, nel perseguimento dell'obiettivo del miglioramento del livello di sicurezza sociale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e quindi la vivibilità dei territori;

- . promuovere, sviluppare e qualificare la formazione, in tutte le forme possibili, sul piano culturale, etico e professionale;

- . porsi come punto di riferimento per Enti pubblici e privati, aziende e cittadini, tramite l'istituzione di corsi di formazione, promozione di convegni, seminari ovvero operando

qualsiasi genere di azione di informazione in ordine alle tematiche riguardanti la sicurezza;

C) il predetto scopo verrà perseguito mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- . organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- . promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- . promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale , promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- l'organizzazione interna della Fondazione viene profondamente rivisitata in un'ottica di semplificazione mediante accorpamento in un solo organo (il Consiglio di Amministrazione) delle competenze attualmente riconosciute alla Giunta Esecutiva ed al Consiglio di Indirizzo, e mediante la soppressione del Comitato Tecnico-Scientifico e dell'Assemblea di Partecipazione.

Al riguardo, il presidente precisa che membri di diritto del Consiglio di Amministrazione sono i Soci Fondatori attualmente in carica e precisamente:

- **ROMANO Felice**, nato a Minturno (LT) il 26 marzo 1963, residente a Roma, Via Adanegri n. 55/E, c.f. RMN FLC 63C26 F224I;

- **PISANIELLO Alessandro**, nato a Cervinara (AV) il 1° febbraio 1956, residente ad Aprilia (LT), Via Giuseppe Mazzini n. 8, c.f. PSN LSN 56B01 C557D;

- **CARBONE Innocente**, nato a Terlizzi (BA) il 14 dicembre 1957, residente a Terlizzi (BA), Via Diaz n. 53, c.f. CRB NCN 57T14 L109Z;

- **ALESSI Michele**, nato a Taurianova (RC) il 24 aprile 1958, residente a Roma, Via Carmelo Maestrini n. 446, c.f. LSS MHL 58D24 L063I;

- **"SINDACATO ITALIANO UNITARIO DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA SIULP"**, con sede in Roma, Via Vicenza n. 26, costituito in Italia nel 1981, c.f. 97014000588, nella persona del Segretario Generale e legale rappresentante pro-tempore ROMANO Felice, innanzi generalizzato.

Il Presidente espone altresì che ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S. occorre che sia rispettato il requisito di patrimonio minimo, pari ad Euro 30.000 (trentamila), previsto dall'art. 22, co. 4, del Codice del Terzo Settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica. Al riguardo, il Presidente conferma che la Fondazione rispetta detto requisito patrimoniale, sussistendo un patrimo-

nio netto di Euro 71.181 (settantunomilacentottantuno), come risulta dal bilancio aggiornato alla data del 31 marzo 2022 già allegato al presente atto sub "A".

Il Presidente propone infine di nominare l'Organo di Controllo, attualmente in regime di *prorogatio*.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio di Indirizzo a deliberare.

Il Consiglio di indirizzo della "FONDAZIONE SICUREZZA E LIBERTÀ", con il voto favorevole di tutti i consiglieri espresso oralmente, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

#### **DELIBERA**

1) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con la nuova denominazione **"FONDAZIONE SICUREZZA E LIBERTÀ E.T.S."**;

2) di adottare, subordinatamente all'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il testo di Statuto già allegato al presente atto sub "B";

3) di prendere atto che, per effetto dell'iscrizione al R.U.N.T.S., decadranno dalla loro carica gli attuali componenti del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva, in luogo dei quali sarà operativo il Consiglio di Amministrazione;

4) di prendere atto che saranno membri di diritto del Consiglio di Amministrazione i Soci Fondatori attualmente in carica e precisamente:

- **ROMANO Felice**, innanzi generalizzato;
- **PISANIELLO Alessandro**, innanzi generalizzato;
- **CARBONE Innocente**, innanzi generalizzato;
- **ALESSI Michele**, innanzi generalizzato;

5) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere **FELICE Romano**;

6) di nominare quale unico componente dell'Organo di Controllo il Dott. CECI Giancarlo, nato a Roma il 20 gennaio 1971, domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 14, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 143128 (D.M. 17 aprile 2007 - G.U. 24 del 27 aprile 2007), c.f. CCE GCR 71A20 H501I, il quale durerà in carica tre anni e scadrà alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della sua carica;

7) di delegare il Presidente a provvedere all'iscrizione nel R.U.N.T.S., autorizzandolo ad apportare alle odierne delibere e all'allegato Statuto le eventuali modifiche che siano richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi comprese le modifiche che siano necessarie od opportune per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara

conclusa l'adunanza alle ore dodici e dichiara altresì che la Fondazione non è titolare di beni immobili e di beni mobili registrati.

Le spese del presente atto, esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, co. 3, del Codice del Terzo Settore, sono a carico della Fondazione.

Di quest'atto ho dato lettura al comparente che lo approva e meco lo sottoscrive alle ore dodici.

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia ed integrati di mio pugno per dieci pagine fin qui.

F.to: Felice ROMANO; Claudio IOVIENO, Notaio. Segue sigillo.

**Allegato " B " all'atto Rep.\Racc. 2.588 \ 1.621**

## **STATUTO FONDAZIONE "SICUREZZA E LIBERTÀ"**

### **ART. 1**

#### **COSTITUZIONE E SEDE**

È costituita ai sensi degli art. 14 e segg. del Codice Civile, per volontà, dei fondatori, la Fondazione denominata "FONDAZIONE SICUREZZA E LIBERTÀ", con sede in Roma Via Vicenza 26.

La Fondazione si ispira e applica altresì i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Per l'esercizio dell'attività istituzionale la Fondazione può avvalersi di sedi e uffici periferici.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà la seguente: FONDAZIONE SICUREZZA E LIBERTÀ ETS".

### **ART. 2**

#### **SCOPI ED OBIETTIVI**

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

È scopo della Fondazione, perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di promozione della cultura attraverso la realizzazione di iniziative di studio, di ricerca e di formazione nell'area del diritto, della storia, dei valori etici, dell'economia e della finanza e della sicurezza sociale. La Fondazione si basa su principi di democraticità, solidarietà e aggregazione sociale, ed è apartitica, rifiutando qualsiasi forma di condizionamento ideologico e politico. La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Fondazione si propone, in particolare, di:

- a) raggruppare in un'unica entità rappresentativa i soggetti che si occupano di sicurezza sociale;
- b) divulgare la cultura e la formazione alla legalità sul modello civile previsto dalla Legge 121/81 con la quale è stato riformato il sistema della sicurezza dell'Italia basandolo sul coordinamento delle varie Forze di polizia sotto la direzione dell'Autorità di P.S. civile, centrale e locale, attraverso attività didattiche, di informazione e formazione, nel perseguimento dell'obiettivo del miglioramento del livello di sicurezza sociale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e quindi la vivibilità dei territori;
- c) promuovere, sviluppare e qualificare la formazione, in tutte le forme possibili, sul piano culturale, etico e professionale;
- d) porsi come punto di riferimento per Enti pubblici e privati, aziende e cittadini, tramite l'istituzione di corsi di formazione, promozione di convegni, seminari ovvero operando qualsiasi genere di azione di informazione in ordine alle tematiche riguardanti la sicurezza.

La Fondazione potrà inoltre garantire la sua collaborazione ad altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi istituzionali.

### **ART. 3**

#### **ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2 purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e del Decreto del Ministro del Lavoro del 19 maggio 2021, n. 107.

Per il migliore raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione potrà, tra l'altro, sia direttamente che in collaborazione con soggetti terzi:

- a) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e specializzazione inerenti alla sicurezza, sia in proprio che in collaborazione con Enti locali, regionali, statali, italiani e dell'Unione Europea, pubblici e privati, comprese le Istituzioni scolastiche e universitarie. In ordine alle finalità di formazione, potrà collaborare anche con istituzioni scolastiche e universitarie di Stati

non membri dell'Unione Europea;

- b) esercitare attività di edizione, pubblicazione e distribuzione di giornali periodici e/o quotidiani tanto cartacei quanto di formato elettronico, nonché di qualsivoglia altro prodotto editoriale, anche degli scopi istituzionali;
- c) stampare e divulgare in tutte le forme, compreso il Web, materiali di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi e utilizzare piattaforme informatiche;
- d) promuovere la propria immagine con produzione di ogni tipo di pubblicità;
- e) organizzare e coordinare, in proprio o per conto terzi, convegni, seminari, corsi, incontri, rassegne, mostre, promuovere premi ecc.;
- f) raccogliere contributi per attività e iniziative realizzate nell'ambito degli scopi istituzionali;
- g) partecipare alla definizione delle politiche e delle normative in materia di sicurezza congiuntamente ad organismi pubblici e privati nonché partecipare ad iniziative e progetti anche nell'ambito dei Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, al fine di promuovere le relative figure professionali nell'ambito delle loro attività;
- h) individuare e attuare percorsi di qualificazione e specializzazione al fine del riconoscimento da parte di soggetti abilitati;
- i) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
- j) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore;
- k) partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; la Fondazione, ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette;
- l) costituire società di persone e/o di capitali, consorzi, cooperative nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali;
- m) accettare e concedere sovvenzioni e assegnare borse di studio, nonché contributi a ricercatori e attivare stage formativi;
- n) svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La "Fondazione" può compiere anche tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, e nei limiti consentiti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 4**

##### **PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Fondo di dotazione è costituito:

- dai conferimenti in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro o beni immobili e/o mobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Soci Fondatori e dai Soci Onorari;
- dai beni mobili e immobili che pervengano, con specifico vincolo di destinazione al Fondo di dotazione, alla Fondazione;
- elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;
- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Pubblici e/o privati, italiani e/o stranieri, con vincolo incrementativo del Fondo di dotazione.

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dai contributi, donazioni o lasciti destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del Fondo di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dalle entrate delle attività istituzionali di interesse generale e dalle entrate delle attività diverse, secondarie e strumentali.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **ART. 5**

##### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

I membri della Fondazione si dividono in, Soci Fondatori e Soci Onorari.

Rivestono la qualifica di Soci Fondatori coloro che hanno costituito la Fondazione. Rivestono la qualifica di Socio Onorario i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che si sono distinti nel campo delle materie della sicurezza a qualsiasi titolo, ovvero che hanno validamente concorso all'attività e allo sviluppo della Fondazione e contribuito all'accrescimen-

to delle disponibilità patrimoniali della Fondazione, nelle forme e nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Socio Onorario viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta di almeno uno dei Soci Fondatori o di almeno 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Socio Onorario spetta di diritto ai precedenti Presidenti della Fondazione.

#### **ART. 6**

##### **ESCLUSIONE E RECESSO**

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione dei Soci Fondatori e dei Soci Onorari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le finalità istituzionali della Fondazione;
- l'inadempimento dell'eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi: 1) estinzione 2) apertura di procedure di liquidazione 3) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Onorari e i Soci Fondatori possono in ogni caso ed in ogni momento recedere ai sensi dell'art. 24 del c.c. tramite comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a/r al Consiglio di Amministrazione.

Il venir meno della qualifica di Socio Fondatore e Socio Onorario, non determina alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della Fondazione e determina la cessazione da qualsivoglia carica all'interno della Fondazione.

#### **ART. 7**

##### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono Organi della Fondazione

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

#### **ART. 8**

##### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali. Provvede, inoltre, all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficienza ed efficacia, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15. I Soci Fondatori sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.

I rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, tra i Soci Onorari, dai Soci Fondatori, i quali deliberano a maggioranza calcolata per teste. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi possono essere revocati, per giusta causa, con deliberata assunta dalla maggioranza dei Soci Fondatori, calcolata per teste. Detti membri decadono dalla carica in caso di perdita della qualifica di Socio Onorario. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in particolare, a:

- stabilire le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- stabilire il piano triennale di attività della Fondazione;
- stabilire i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Socio Onorario;
- nominare il Presidente;
- nominare l'Organo di controllo;
- deliberare in ordine all'amministrazione straordinaria della Fondazione;
- stabilire il compenso dei componenti dell'Organo di controllo, in caso di organo collegiale, o del Revisore dei Conti, in caso di organo monocratico, e l'eventuale indennità o gettone dei componenti degli organi della Fondazione;
- modificare la sede della Fondazione;
- approvare il Regolamento della Fondazione predisposto dal Presidente;
- deliberare in ordine al patrimonio della Fondazione;
- istituire, sopprimere Comitati Tecnici, definendone le finalità e la durata nonché le modalità di nomina dei relativi componenti;
- modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio predisposti dal Presidente;
- approvare il bilancio sociale della Fondazione in caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- deliberare in ordine a quanto attribuito alla sua competenza dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può:

- assegnare a suoi singoli componenti deleghe di carattere

operativo, finalizzate a sovrintendere e coordinare specifiche aree di intervento e/o specifiche iniziative;

- aprire e chiudere le sedi e gli uffici periferici.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, spediti con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, inviati due giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria.

Per la nomina del Presidente, per le modifiche dello Statuto, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, nonché del bilancio sociale in caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, e per lo scioglimento della Fondazione, è richiesta la delibera della maggioranza assoluta dei membri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno. Esso è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e da un segretario scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione, e riportato su apposito libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può svolgersi anche in audio e/o videoconferenza, mediante mezzi di telecomunicazione.

#### **ART. 9**

##### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. È eletto a maggioranza assoluta dei membri dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sovrintende all'organizzazione complessiva della Fondazione e alla sua operatività;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria, e il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- nell'ambito dei propri poteri, designa eventuali procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, deter-

minandone i poteri.

Il Presidente provvede a predisporre:

- il bilancio preventivo entro il mese di ottobre dell'esercizio precedente;
- il bilancio di esercizio entro il mese di marzo dell'esercizio successivo;
- il bilancio sociale della Fondazione in caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- lo schema di Regolamento della Fondazione;
- una relazione sull'andamento della gestione da allegare al bilancio consuntivo.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

#### **ART. 10**

##### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere collegiale o monocratico. I componenti dell'Organo di controllo, sia collegiale che monocratico, devono essere iscritti al registro dei Revisori Legali.

All'Organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

L'Organo di controllo esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, oltre ad esaminare il bilancio consuntivo e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, se chiamato.

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del D.lgs. n. 117/2017, all'Organo di controllo è affidata anche la revisione legale dei conti.

#### **ART. 11**

##### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo di cui all'articolo 11 e da

una relazione sull'andamento della gestione redatta dal Presidente.

Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o dai membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

#### **ART. 12**

##### **DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, ovvero per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ART. 13**

##### **LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 Cod. Civ. . In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali della Fondazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 14**

##### **CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale di n. 3 arbitri due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle parti.

**ART. 15**

**NORME APPLICABILI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le leggi vigenti che disciplinano la materia.

F.to: Felice ROMANO; Claudio IOVIENO, Notaio. Segue sigillo.